

Convenzione
tra il Comune di Santo Stefano del Sole (Av) ed il Comune di Taurasi (Av)
per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Santo Stefano del Sole,

TRA

- il Comune di Santo Stefano del Sole, con sede in Santo Stefano del Sole alla Via Colacurcio n. 54, legalmente rappresentato dal Sindaco *p.t.* Rag. Francesco Urciuoli;

E

- il Comune di Taurasi, con sede in Taurasi alla Via Del Convento n. 1, legalmente rappresentato dal Sindaco *p.t.* Dott. Antonio Tranfaglia;

PREMESSO

- che l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 recante il *Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127*, prevede che i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria, stabilendo le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario e determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che le Amministrazioni comunali di Santo Stefano del Sole e di Taurasi hanno disposto, rispettivamente con deliberazione di C.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, e con deliberazione di C.C. n. _____ del _____, parimenti resa immediatamente eseguibile, lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra i due Comuni ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

- che la Dott.ssa Dora Pezzella, Segretario Comunale di fascia professionale B, inserito nei ruoli della categoria dal 13 settembre 2013, titolare della sede di Segreteria Comunale associata del Comune di Santo Stefano del Sole e del Comune di Santa

Paolina fino al 31 luglio 2019 e titolare, previa intesa tra i Sindaci interessati, della sede di Segreteria Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole dal 1 agosto 2019, ha manifestato la disponibilità ad essere nominato Segretario titolare della costituenda Segreteria convenzionata tra il Comune di Santo Stefano del Sole ed il Comune di Taurasi;

- che i Sindaci di Santo Stefano del Sole e di Taurasi hanno preso atto del *curriculum vitae* e delle competenze del predetto Segretario Comunale ritenendo concordemente le stesse rispondenti alle rispettive necessità amministrative;

- che la predetta forma associata di esercizio del servizio di Segreteria Comunale deve essere disciplinata da apposita convenzione;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

PREMESSE

Le parti approvano le premesse come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Santo Stefano del Sole (abitanti n. 2.208) e di Taurasi (abitanti n. 2.296) della Provincia di Avellino stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, realizzando un significativo risparmio di spesa e dando vita così ad un'unica sede di Segreteria Comunale.

Il Comune di Santo Stefano del Sole è individuato quale Comune capo-convenzione ed assume, pertanto, il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

Si osserveranno, comunque, in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione competono:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Taurasi;

- la gestione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa intesa col Sindaco di Taurasi, al quale vanno comunicati i singoli atti adottati.

È fatta salva la possibilità di ciascuno dei Sindaci di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni, oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

ART. 3

MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua attività professionale in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative ripartite secondo la seguente proporzione (assumendo come parametro di riferimento n. 36 ore settimanali):

n. 18 ore settimanali presso il Comune di Santo Stefano del Sole

n. 18 ore settimanali presso il Comune di Taurasi.

ART. 4

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, se necessari, tra i rispettivi Sindaci, che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, d'intesa fra loro e in accordo con il Segretario Comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata (giornate di presenza del Segretario Comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

Al fine di assicurare la miglior funzionalità dello svolgimento del servizio le eventuali modifiche all'orario concordato potranno avvenire anche per le vie brevi all'insegna della massima informalità.

Le parti, nelle rispettive qualità, garantiscono che la presente convenzione viene stipulata in maniera da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati dalla convenzione.

ART. 5

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella sede convenzionata conseguente alla nomina dello stesso da parte del Comune di Santo Stefano del Sole, in qualità di capo-convenzione.

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) dal giorno della sottoscrizione.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dei Comuni interessati. Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra i Sindaci.

Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede convenzionata, in quale dei Comuni facenti parte della convenzione il Segretario dovrà essere nominato.

Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capo-convenzione.

Prima della scadenza la convenzione di Segreteria potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un periodo uguale o per un periodo da concordare.

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il trattamento economico spettante al Segretario Comunale è quello determinato alla luce del contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiorato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 per lo svolgimento del servizio presso una Segreteria convenzionata.

Il trattamento economico spettante al Segretario Comunale verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal CCNL.

I rapporti finanziari tra i due Enti sono ispirati al principio di proporzionale ripartizione degli oneri. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario

Comunale, compresa quella relativa al trattamento economico aggiuntivo per il servizio convenzionato di Segreteria Comunale, sarà suddivisa, corrispondentemente alla ripartizione delle ore lavorative, nella seguente misura:

50% a carico del Comune di Santo Stefano del Sole

50% a carico del Comune di Taurasi.

Dalla predetta ripartizione al 50% sono escluse:

- le somme dovute a titolo di diritti di Segreteria che ciascun Ente verserà, singolarmente, al Segretario alle scadenze di legge, per quanto di sua spettanza;
- la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati da ciascun Comune) di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, che resta a carico dei singoli Comuni convenzionati;
- eventuali compensi dovuti al Segretario Comunale per funzioni aggiuntive assegnategli dall'uno o dall'altro dei due Sindaci, che saranno versate interamente dal Comune interessato.

Al Segretario Comunale compete il rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti tra le sedi dei Comuni riuniti in convenzione suddividendo la spesa tra i due Comuni in convenzione.

Le spese per missioni e/o per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Il Comune di Santo Stefano del Sole, in qualità di Ente capo-convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, nonché al pagamento dei relativi oneri riflessi, compreso il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, ed al successivo recupero delle spese a carico del Comune di Taurasi.

Il Comune convenzionato di Taurasi provvederà al materiale rimborso delle somme dovute al Comune di Santo Stefano del Sole con cadenza trimestrale. Gli uffici competenti dei due Enti potranno concordare differenti scadenze e modalità di rendicontazione nel principio di massima collaborazione tra Enti.

ART. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% del trattamento economico

fondamentale, oltre a quanto previsto dal CCNL vigente di categoria, ed oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Detta retribuzione aggiunta si adegua automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal prossimo C.C.N.L. di categoria.

ART. 8

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. del Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata in copia all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Campania per i consequenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Rag. Francesco Urciuoli

IL SINDACO DEL COMUNE DI TAURASI

Dott. Antonio Tranfaglia